

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PERRINO e CAROLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 1971

Proroga delle disposizioni sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di ospedalità dovute dai Comuni agli ospedali e alle cliniche universitarie

ONOREVOLI SENATORI. — Dal 1948 e più organicamente dal 1963 con la legge 30 gennaio 1963, n. 70, Parlamento e Governo hanno introdotto per i ricoveri a carico dei Comuni, effettuati negli ospedali pubblici e nelle cliniche universitarie che esercitano il pronto soccorso, una procedura facilitante il pagamento delle relative rette di ospedalità.

Lo Stato, attraverso il Ministero dell'interno, anticipa, come noto, agli ospedali l'importo delle rette di degenza dei ricoveri a carico dei Comuni, dietro la presentazione alle Prefetture competenti per territorio delle relative contabilità, e recupera successivamente l'importo anticipato per il tramite degli esattori comunali che attingono ovviamente ai tributi locali.

La procedura offre indubbi vantaggi sia ai Comuni che agli ospedali, enti locali notoriamente in continua grave crisi di cassa, nel senso che consente ai primi di provvedere al pagamento delle ospedalità in un maggior lasso di tempo mentre fornisce agli

ospedali — che sorreggono l'espletamento del loro servizio per la quasi totalità esclusivamente con le rette — le possibilità di una più rapida disponibilità di mezzi finanziari.

La legge 12 dicembre 1967, n. 1220, ha esteso la efficacia della legge 30 gennaio 1963, n. 70, sino al 31 dicembre 1970 e si renderebbe necessaria quanto meno una proroga della stessa sino alla entrata in funzione del fondo sanitario nazionale che provvederà, secondo notizie anticipate dal Governo, al pagamento delle spese per l'assistenza ospedaliera per il tramite delle Regioni.

Necessita tuttavia richiamare l'attenzione del Senato sul fatto che il mancato adeguamento ai nuovi costi dei ricoveri del fondo necessario per l'attuazione delle leggi sulle anticipazioni ha purtroppo determinato un ritardo notevole nella corresponsione di queste ultime, ritardo che oscilla sui due anni circa e che ha raggiunto alla data del 31 dicembre 1970, secondo una stima della Federazione degli ospedali, la somma di

circa lire 45 miliardi. Si tratta di una somma considerevole, che contribuisce a rendere ancor più precarie le condizioni di cassa degli ospedali, che vantano complessivamente un credito di 700 miliardi nei confronti delle mutue, dei Comuni e dello Stato, e che colpisce in particolare i presidi ospedalieri minori e quelli delle zone depresse che dovrebbero attendere diversi anni per ottenere la liquidazione delle spedalità da parte dei Comuni.

Appare inoltre discutibile, sul piano del costume, la esistenza di disposizioni di legge che mirano, attraverso un sistema riconosciuto valido, a sanare il ritardo nel pagamento dei ricoveri tra i Comuni e gli ospedali e che nello stesso tempo non attribuiscono agli organi competenti i mezzi necessari per realizzare questo sistema. È infatti assurdo che gli ospedali, ai quali la legge garantiva sino al 31 dicembre 1970 la anticipazione delle rette di spedalità per ricoveri a carico dei Comuni, si vedano oggi restituire parte delle contabilità, talune delle quali afferenti al 1968 e al 1969, con la motivazione che non esistono più fondi a disposizione.

Si ritiene pertanto, onorevoli senatori, che sia indispensabile un provvedimento che consenta di completare, attraverso il siste-

ma delle anticipazioni, la corresponsione agli ospedali dell'importo delle rette di degenza per i ricoveri a carico dei Comuni, effettuati al 31 dicembre 1970, secondo lo spirito e la lettera della legge 30 gennaio 1963, n. 70 e della successiva 12 dicembre 1967, n. 1220, che ha prorogato la precedente. Per far ciò è necessario dotare il fondo di rotazione di cui all'articolo 2 della legge 30 gennaio 1963, n. 70, di circa 45 miliardi, che lo Stato potrà successivamente recuperare attraverso i tesoriери delle Amministrazioni comunali.

È inoltre indispensabile provvedere, sino all'entrata in funzione del servizio sanitario nazionale, alla proroga della legge 30 gennaio 1963, n. 70, onde assicurare sino a tale epoca un più sollecito afflusso di mezzi finanziari agli ospedali. La data prevista dall'articolo 2 del disegno di legge che si presenta, e cioè quella del 31 dicembre 1971, potrà essere ovviamente modificata in rapporto alle comunicazioni che il Governo potrà fare in ordine ai tempi di avvio del servizio sanitario nazionale. L'adeguamento del fondo per far fronte alle anticipazioni relative ai ricoveri dei Comuni per il 1971 comporta un'ulteriore spesa di lire 25 miliardi, che porta la dotazione per il corrente esercizio a complessivi 70 miliardi.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Le disposizioni contenute nella legge 30 gennaio 1963, n. 70, in materia di anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalità dovute dai Comuni agli ospedali civili ed alle cliniche universitarie che esercitano servizio di pronto soccorso, sono prorogate sino al 31 dicembre 1971.

**Art. 2.**

Entro il 31 dicembre 1971 il Ministero dell'interno provvederà parimenti, ai sensi della legge 30 gennaio 1963, n. 70, alle anticipazioni delle rette di spedalità a carico dei Comuni afferenti agli esercizi finanziari precedenti quello in corso e non effettuate per insufficienza della dotazione dell'apposito fondo.

**Art. 3.**

Il fondo di cui all'articolo 2 della legge 30 gennaio 1963, n. 70, è stabilito per l'esercizio finanziario 1971, e per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del precedente articolo, in lire 70 miliardi.

Alla copertura dell'onere si procederà mediante corrispondenti riduzioni dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.